Sentenza del 13/11/2018 n. 29089 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. La società I. ITALIA impugnava l'avviso, relativo all'anno di imposta 2008, con cui la società I srl, in qualità di concessionaria per il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il Comune di Montecatini Terme accertava l'omesso versamento dell'imposta di pubblicità attinente ad un cartello pubblicitario presso un parcheggio del predetto comune e a due indicazioni pubblicitarie apposte lungo le strade del comune, sul presupposto di aver richiesto l'installazione all'amministrazione comunale, in relazione alla tipologia del servizio di pubblica utilità (trattandosi di attività di parcheggio di autovetture svolta all'interno di un terminale Bus); che detto parcheggio era stato realizzato sulla base di una convenzione con il Comune, dove all'art. 9 era indicata la gestione di opere di servizi pubblici; che dunque detta segnaletica è esente dall'imposta richiesta anche per l'applicabilità del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1, lettera e), in quanto si tratterebbe di insegne esposte all'interno di stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, ovvero di tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesso o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; che troverebbe applicazione anche l'art. 17, comma 1 bis trattandosi di insegne che contraddistinguono la sede della società.

La CTP di Pistoia rigettava il ricorso con sentenza appellata dalla contribuente.

Con sentenza n. 13/1/2012 la CTR della Toscana accoglieva l'appello, sul presupposto che il comune aveva riconosciuto la natura di pubblica utilità delle frecce stradali ordinandole di colore blu a sfondo bianco, riconoscendo alle frecce ed al cartellone in questione la natura di segnaletica stradale.

La società di riscossione propone ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Toscana La contribuente resiste con controricorso, illustrato con memorie.

La ricorrente deposita memorie difensive.

Il P.G. Conclude per l'accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p. 2. Con il primo motivo, l'ente ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il decidente affermato che la società Ica non aveva depositato nessuna foto e alcun documento, allegati invece alla comparsa di costituzione.

p.. 3. Con la seconda censura si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, censurando la pronuncia impugnata per aver ritenuto la sussistenza dell'esenzione dal pagamento dell'imposta, in presenza di un servizio di pubblica utilità, al contrario irrilevante quando si tratta di mezzi di comunicazione al pubblico che siano oggettivamente idonei a far conoscere alla massa indeterminata di possibili acquirenti il nome e l'attività svolta dall'azienda e per non aver considerato che il cartellone apposto sull'edificio di via Foscolo superava i dodici metri e detta circostanza non era stata esaminata dalla CTR.

p..4 Con il terzo motivo, si lamenta l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso tra le parti e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, ritenendo che la CTR abbia omesso di decidere con riferimento al cartellone, pur essendo stata la questione sottoposta al suo vaglio, equiparando il cartellone alle frecce, mentre detta insegna non poteva ricondursi ai cartelloni di variazione della segnaletica stradale.

p.. 5 Con la quarta censura, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1, lett. e), ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile l'esenzione per la segnaletica stradale che l'art. 17 cit. non contempla affatto, riguardando detta disciplina la segnaletica all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle all'esterno per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio, benchè la società contribuente non svolga attività di trasporto pubblico ma solo di parcheggio.

p. 6. La prima censura è inammissibile.

Osserva al riguardo il Collegio che - prima ancora di qualunque valutazione sulla decisività dei fatti storici documentati dalle foto - il potere della Corte di cassazione, in tema di "errores in procedendo", di riesaminare in fatto la questione sollevata si esplica nei limiti degli atti e documenti che, prodotti nel giudizio di merito, risultano acquisiti al processo. In particolare, il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, sempre che ne ricorrano le condizioni (Cass. n. 15043/2018; Cass. n.: 20240 del 2015; 12904 del 2007).

In ogni caso, le foto ritenute non acquisite in giudizio risultano del tutto inconferenti rispetto alla decisione adottata dai giudici territoriali, essendo pacifico tra le parti l'ubicazione, le misure ed il contenuto della cartellonistica.

p..7 La terza censura è infondata, risultando la motivazione della CTR riferita sia alle indicazioni stradali sia allo striscione collocato sull'edificio.

p.. 8 La seconda e la quarta censura - che possono essere esaminate congiuntamente, poichè entrambe hanno ad oggetto l'interpretazione e la portata dell'art. 17, lett. e) e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 5, alla stregua dei quali sono esenti dall'imposta "la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio" - sono fondate.

Va premesso, in punto di fatto, che i segnali in questione del tipo "frecce" risultano chiaramente descritte dai giudici di secondo grado che ne hanno indicato le caratteristiche e l'ubicazione.

Detta segnaletica risulta collocata all'interno del centro abitato e reca scritte del tipo "(XXXXX) o (XXXXX)" seguita dalla indicazione per raggiungere la relativa ubicazione, mentre il cartellone è stato apposto sulla facciata dell'edificio ove si svolge l'attività imprenditoriale. Per i giudici territoriali detti cartelli si sottraggono all'obbligo tributario e sono riconducibili alla categoria dei segnali di indicazione di cui all'art. 17, lett. e), avendo in sostanza lo scopo di facilitare il traffico. Esulerebbe quindi, secondo la società contribuente, il fine pubblicitario, che riflette un interesse prettamente privato, mentre lo scopo di agevolare il traffico ha natura esclusivamente pubblica.

Invero, la tesi in diritto espressa dalla C.T.R., secondo cui i cartelli in discorso, rientrando tra i segnali di indicazione elencati al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. E) ed assolvendo "la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per l'esercizio del servizio di pubblico trasporto, non hanno rilevanza ai fini tributari", non appare condivisibile.

La giurisprudenza elaborata da questa Corte in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (Cass. nn 17852/04 e 23383/09) che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lettera e), del nuovo C.d.S. - i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'art. 134 Reg. nuovo C.d.S., la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti) - nonchè, in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D.Lgs.. n. 507 del 1993, art. 5.

Va poi osservato che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 15994 del 2005; n. 25887/2008; n. 8616/2014), l'esenzione prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 17, lett. e), per "la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere" (e, dunque, anche delle stazioni marittime dei porti) "inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto" mira ad agevolare al massimo ogni possibile orientamento dei cittadini utenti, sottraendo alla tassazione messaggi che, se posti all'esterno della stazione di trasporto pubblico, ricadrebbero invece tra quelli tassabili, con la conseguenza che, ai fini dell'esenzione, è richiesto soltanto che si tratti di notizie inerenti l'attività di impresa, dirette, cioè, ad individuare l'impresa di trasporto ed a rappresentare le sue caratteristiche, nonchè il tipo di prodotti e di servizi offerti: risultando ogni possibile dubbio al riguardo fugato dalla

distinzione tra la previsione ampia concernente i cartelli posti all'interno della stazione e quella ristretta e condizionata relativa ai cartelli collocati all'esterno di essa, i quali, in base al cit. D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, lett. e), godono dell'esenzione solo per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.

Nel caso di specie, le due frecce ubicate lungo la strada non offrono indicazioni in ordine alle modalità di effettuazione del servizio di trasporto pubblico, bensì solo l'indicazione dell'ubicazione del parcheggio, mentre il cartellone collocato all'esterno dell'edificio non può considerarsi interno alla stazione dove viene svolta attività di parcheggio.

La circostanza che il parcheggio sia stato considerato dal medesimo comune - attraverso una convenzione con il privato - come un'attività di pubblica utilità non trasforma l'attività avente ad oggetto il parcheggio dei veicoli in servizio di trasporto pubblico nè la prefata attività può dirsi esercitata da un'impresa di trasporto.

Il riferimento all'attività di parcheggio, contenuto nei due segnali stradali rientrando, così, nei c.d. segnali di industria, contenenti indicazioni in ordine alla localizzazione di singole imprese, non ne fa venire meno la parallela natura di segnale di indicazione, contenente messaggio riferito a soggetto o ente che svolge attività economica. Essi, pertanto, vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare l'imposta sulla pubblicità.

In diversi termini, i cartelli indicatori di industrie, laboratori artigianali e negozi di vendita al minuto costituiscono insegne, perchè sono segni distintivi del luogo ove dette attività vengono svolte. Tali cartelli, comunque, rivolgendosi a una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico - reclamistica. Trattasi di cartelli che l'autorità comunale autorizza, ma che non è obbligatorio apporre.

La funzione pubblicitaria che essi svolgono è, inoltre, compatibile con la finalità di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso il parcheggio.

Deve ritenersi, conseguentemente, che la esistenza di una utilità per la circolazione stradale - derivante dai cartelli stradali installati dalla società contribuente - non faccia, di per sè escludere la "idoneità pubblicitaria" degli stessi, affermata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana Consequenziale e il loro assoggettamento all'imposta, per il quale, come detto, non è necessario che ricorra la finalità esclusiva di pubblicità o una volontà propagandistica.

In definitiva, è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica.

La tesi contraria trova smentita nella disciplina complessiva del D.Lgs. n. 507 del 1993 che prevede come esenzioni dall'imposta (art. 17) particolari e delimitate ipotesi di avvisi al pubblico (lett. b). Analogamente, la lettera h) dello stesso art. 17 dichiara esenti dall'imposta solo "le insegne, le targhe e simili" apposti per l'individuazione di alcune specifiche sedi (di soggetti con attività non avente fine di lucro); ancora la successiva lettera i) non ritiene sufficiente, per la esenzione dall'imposta, che la esposizione di insegne, targhe e simili "sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamenti", mentre la lettera e) esenta i servizi di trasporto pubblico.

Il collegamento tra gli artt. 5 e 17 dimostra, cioè, che alla individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle "forme di comunicazione visive" (esposte o effettuate in determinati luoghi) non può darsi l'interpretazione ristretta per effetto della quale tale oggetto va identificato nella sola "cartellonistica pubblicitaria".

Discende dalle fatte considerazioni l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Sussistono i presupposti, tenuto conto delle alterne vicende processuali, per la compensazione delle spese del giudizio di merito.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

- Accoglie il ricorso con riferimento al secondo e quarto motivo, rigetta le altre censure; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso del contribuente;

- Compensa le spese del giudizio di merito;

- Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in favore della ricorrente in Euro 645,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2018

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa

- Prassi
- Giurisprudenza